



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1394 del 26.02.2026

Corte Sportiva di Appello n. 27

Seduta del giorno 26.02.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Daniele Grano, avv. Vincenzo Vivis:

- visto il reclamo presentato dalla società Pall. Ottaviano Vesuviers codice FIP 052024 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 921, di cui al C.U. n° 1330 del 23/02/2026, relativo alla gara n° 422 del campionato di categoria Divisione regionale 1, con il quale è stata comminata alla società Pall. Ottaviano Vesuviers:

- MICHELE DE CUNZO squalifica tesserato per 3 gare per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,3/2b) RG, art. 36 RG];

- CONFETTI MAXTRIS OTTAVIANO ammenda di € 60,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4bd) RG rec.];

- letto il ricorso presentato dalla società Pall. Ottaviano Vesuviers;

- sentito telefonicamente il primo arbitro, Sig. Gagliardi Salvatore, il quale confermava integralmente quanto riportato nel rapporto arbitrale, tanto relativamente alla dinamica che ha condotto all'espulsione del giocatore ed al suo comportamento successivo quanto alle offese provenienti dal pubblico di casa nei confronti dei giocatori della squadra ospite.

TANTO PREMESSO

La Corte, dalla ricostruzione dei fatti e dalla lettura del rapporto arbitrale, osserva che l'assoluta mancanza di precedenti in capo al tesserato De Cunzo Michele consenta l'applicazione dell'attenuante ex art. 21,4 up RG.

Si ritiene altresì pacifica l'applicazione dell'art. 27,4 bd) RG poiché lo stesso si riferisce ad offese verbali dirette tanto ad arbitri quanto a tesserati.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in riforma parziale del provvedimento del Giudice di primo grado, ritenuta applicabile l'attenuante ex art. 21,4 up RG, riduce la sanzione inflitta al tesserato De Cunzo Michele a due giornate di squalifica.

Conferma nel resto il provvedimento impugnato.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 26 febbraio 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli